

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL T.U.E.L. IN FORZA DELLA SENTENZA N. 12053 DEL 29/11/2023 E SENTENZA N. 569 DEL 23/1/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- a seguito della violazione dell'art. 186, comma 2 lettera a) del vigente codice della strada accertato in data 30 settembre 2022 con verbale della Polizia Locale di San Donato Milanese n. 1355/V/2022, il Sig. F.D. ha proposto ricorso in opposizione eccependo l'erronea qualificazione dello stato di ebrezza. Con la sentenza n. 12053 del 29/11/2023 il Giudice di Pace di Milano – Sezione VI Civile a seguito di intervento di consulenza tecnica disposta d'ufficio, annullava il provvedimento impugnato e provvedeva alla rifusione delle spese di lite in via solidale tra le parti occorse per la consulenza quantificata in euro 450,00 più IVA al 22% così per un totale complessivo pari ad euro 549,00. Con la comunicazione di cui al prot. n. 19716 del 9/5/2024, il Comune di San Donato Milanese riceveva dallo studio legale Maltoni e Associati la richiesta, in nome e per conto del sig. F. D., avente ad oggetto il rimborso a favore del medesimo della somma pagata in forza della sentenza in discorso, pari alla metà dell'importo complessivamente ivi previsto quantificato in euro 274,50;
- mediante ricorso ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/11 la signora Z.E.– con l'Avv. Paola Maddalena Ferrari - ha eccepito l'ingiunzione di pagamento (Prot. n. 748 - ID Pratica n. 23913038 del 7/06/2023) davanti al Giudice di Pace di Milano, Sezione IV Civile, emessa dalla società ICA S.r.l. (incaricata dal Comune di San Donato Milanese del recupero crediti), avente ad oggetto sanzioni amministrative non pagate relative a n. 4 infrazioni al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) commesse nel 2020, per un importo complessivo pari ad euro 1.503,00, elevate della Polizia Locale di San Donato Milanese. Con la sentenza n. 596 del 23/1/2024 il Giudice di Pace Milano – Sezione IV Civile disponeva l'accoglimento delle ragioni del ricorrente, dichiarava estinte le somme oggetto dell'ingiunzione in discorso e condannava, , codesto Ente Pubblico al pagamento delle spese legali a favore dello studio legale Ferrari, per conto della ricorrente, complessivamente pari ad euro 330,00 (per compensi professionali), oltre euro 43,00 (per spese non imponibili, IVA, Cpa, rimborso forfettario, come per legge). Con successiva comunicazione prot. n. 26530 del 19/06/2024 il Comune di San Donato Milanese riceveva da parte dell' Avv. Ferrari la "Nota Spese" avente ad oggetto la specificazione delle spese di cui alla sentenza summenzionata, riquantificate nella somma complessiva pari ad euro 437,68;

Preso atto che:

- il pagamento delle somme oggetto delle sentenze in discorso (sentenza n. 12053 del 29/11/2023 e sentenza n. 596 del 23/1/2024), complessivamente pari ad euro 712,18 essendo imprevisto, in quanto non programmato – mediante specifica copertura finanziaria - nel Bilancio di previsione di codesto Ente Pubblico e, pertanto, è da riconoscersi quale debito fuori Bilancio;

Evidenziato che:

- l'art. 194, comma 1 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo n. 267/2000 s.m.i.) prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- in tema di riconoscimento di debito fuori bilancio, in particolare derivante da sentenze, si è più volte espressa la Corte dei Conti secondo cui: "il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare – disposto espressamente dall'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. (Decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.) - risulti necessario anche nella ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziario maturato all'esterno di esso" (così, Deliberazione n. 18/2016/PAR; Deliberazione n. 29/2018/PAR; Deliberazione n. 73/2018/PAR; Corte dei Conti, Sez. Lombardia Deliberazione n. 40/2022).

Rilevato che:

- è pertanto necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio complessivamente pari alla somma di euro 712,18 di cui:

- euro 274,50 a favore del signor F.D., in forza della sentenza del Giudice di Pace di Milano – Sezione VI Civile n. 12053 del 29 novembre 2023, avente ad oggetto la rifusione delle spese di lite in via solidale tra le parti occorse per la CTU disposta d'ufficio, allegata alla suddetta sentenza;
- euro 437,68 a favore dell'Avv. Ferrari Paola Maddalena, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Milano – Sezione IV Civile n. 596 del 23/1/2024, avente ad oggetto il pagamento delle spese legali per lo studio dell'Avv. Ferrari – in nome e per conto della ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al riconoscendo del debito fuori bilancio, di cui in oggetto;

Visto l'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del T.U.E.L. (Decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.), espresso con verbale n. 57 del 11/07/2024;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.);

Con voti:

Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.
espressi in forma palese

DELIBERA

1. per tutto quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. (Decreto Legislativo n. 267/2000 s.m.i.) la legittimità del debito fuori bilancio derivante pari alla somma complessiva di euro 712,18 di cui:
 - euro 274,50 a favore del signor F.D., in forza della sentenza n. 12053 del 29/11/2023 del Giudice di Pace di Milano – Sezione VI Civile;
 - euro 437,68 a favore dello studio legale dell'Avv. Ferrari Paola Maddalena , in forza della sentenza n. 596 del 23/1/2024 del Giudice di Pace Milano – Sezione IV Civile;
2. di stabilire che detta spesa verrà imputata al capitolo del Bilancio 2024 n. 103528/0: "Oneri da contenzioso";
3. di disporre l'invio del presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").

**Sottoscritta dal Dirigente
(LONGOBARDO FERDINANDO)
con firma digitale**